Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 26 settembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Denver (U.S.A.).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare onorario a Denver (U.S.A.) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari previste dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con esclusione delle funzioni in materia di stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale.

Esercita inoltre le funzioni consolari relativamente a:

tenuta dello schedario dei cittadini;

trasmissione al consolato generale di Chicago, per la successiva trattazione, di tutti gli atti relativi allo stato civile, all'apertura di successioni, certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, rilascio e rinnovo dei passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, nonchè ogni altro atto di carattere amministrativo, notarile e giurisdizionale.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale a Chicago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: MORO

(10823)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Nuova dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Ouagadougou (Alto Volta).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 9 ottobre 1967 con il quale veniva istituito, tra l'altro, in Ouagadougou un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze della ambasciata in Abidjan;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Ouagadougou (Alto Volta) già dipendente dell'ambasciata in Abidjan, viene posto alle dirette dipendenze dell'ambasciata in Cotonou.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: MORO

(10822)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Trasferimento del territorio dell'Alto Volta dalla giurisdizione dell'ambasciata in Abidjan alla giurisdizione dell'ambasciata in Cotonou.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dell'Alto Volta è trasferito dalla giurisdizione dell'ambasciata in Abidjan alla giurisdizione dell'ambasciata in Cotonou.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: MORO

(10821)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsovitin » a nome della ditta Fishmed, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4311/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 gennaio 1962 e 13 marzo 1962 con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 18915, 18915-1 e 18915-*A* la specialità medicinale denominata « Vitin » « Balsovitin » fiale adulti e bambini (serie) e categoria supposte a nome della ditta Fishmed con sede in Roma via C. Mirabello n. 126 poi con sede in via Giulio n. 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Fargal, con sede in Roma, via Dardanelli n. 15;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsovitin » 10 fiale da 2 cc. per adulti; 10 fiale da 2 cc. per bambini; 10 supposte da g 2,5 per adulti rispettivamente registrata ai numeri 18915, 18915-1 e 18915-*A* in data 27 gennaio 1962 e 13 marzo 1962 a nome della ditta Fishmed, con sede in Roma, via Giulio n. 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10898)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bilatox » (già Weissepar) a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4302/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 luglio 1962 con il quale veniva registrata al *n.* 19.564 la specialità medicinale denominata « Bilatox » sciroppo (già Weissepar) flacone da g. 200 a nome della ditta Biochimica Milanese con sede in Milano, via Freguglia n. 4 e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta A.F.I., con sede in Milano, piazza Gambara n. 7;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, *n.* 1 del *regio decreto* 3 *marzo* 1927, *n.* 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bilatox » (già Weissepar) flacone di sciroppo da g. 200 registrata al n. 19.564 in data 18 giugno 1962 a nome della ditta Biochimica milanese, con sede in Milano, via Freguglia n. 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10897)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coropropil » a nome della ditta Novopharma, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4315/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 aprile 1962 con il quale veniva registrata al n. 19424 e 19424-*A* la specialità medicinale denominata « Coropropil » confetti e categoria supposte a nome della ditta Novopharma, con sede in Milano, via Marco Aurelio n. 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta dott. Marchesi, sita in Milano, via Ettore Ponti n. 40;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coropropil » 20 confetti da mg 15 e 10 supposte da mg 50 registrata al n. 19424 e 19424-*A* in

data 26 aprile 1962 a nome della ditta Novopharma, con sede in Milano, via Ettore Ponti n. 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10895)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Etacillina » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4306/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 febbraio 1961 con il quale veniva registrata al n. 18436 la specialità medicinale denominata « Etacillina » iniettabile, a nome della ditta Istituto biochimico nazionale ora Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Etacillina » flacone da 500.000 U + fiala solvente da 3 cc., registrata al n. 18436 in data 9 febbraio 1961 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10896)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedonova » a nome della ditta Sidus, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4313/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 luglio 1961 e 4 settembre 1961 con il quale veniva registrata al n. 18896 la specialità medicinale denominata « Sedonova » capsule a nome della ditta Istituto biochimico nazionale Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Cafaro ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 25 maggio 1970;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusto il disposto dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, in data 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedonova » 30 capsule da mg 10, registrata al n. 18896 in data 3 luglio 1961 e 4 settembre 1961 a nome della ditta Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina km. 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(10894)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 9 settembre 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la lettera in data 6 aprile 1972 con la quale il sig. Mario Carisio, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, su designazione dell'associazione sindacale fra le aziende del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota in data 29 maggio 1972 con la quale l'organizzazione sindacale predetta ha designato il signor Franco De Franco, in sostituzione del sig. Mario Carisio;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco De Franco è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Carisio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10824)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la lettera con la quale il sig. Edoardo Forgione, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura su designazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale la predetta Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato l'avvocato Gianfranco Brunetti in sostituzione del sig. Edoardo Forgione;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Gianfranco Brunetti è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Edoardo Forgione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10825)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la lettera con la quale il dott. Aldo Baro, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria su designazione della Confederazione generale dell'industria italiana, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la lettera con la quale la predetta Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dottor Vittorio Luraschi in sostituzione del dott. Aldo Baro;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vittorio Luraschi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Aldo Baro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(10826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 Mod. 243 D.P. — Data: 24 aprile 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza. — Intestazione: Cassa di risparmio di Verona Vicenza e Belluno, sede di Vicenza — Titoli del debito pubblico: Nominativi: 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2787 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 giugno 1972 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico: Intestazione: De Santis Romolo, nato a Castel S. Angelo il 12 ottobre 1907 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3 — Capitale L. 15.000.

Roma, addì 28 agosto 1972

(10513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 22 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,50	581,50	581,60	581,50	581,50	581,50	581,45	581,50	581,50	581,50
Dollaro canadese	592,15	592,15	592,25	592,15	591,90	592,20	592,15	592,15	592,15	592,10
Franco svizzero	153,435	153,435	153,40	153,435	153,40	153,42	153,395	153,435	153,43	153,43
Corona danese	84,17	84,17	84,15	84,17	84,24	84,20	84,165	84,17	84,17	84,16
Corona norvegese	88,28	88,28	88,32	88,28	88,875	88,30	88,30	88,28	88,28	88,28
Corona svedese	123,01	123,01	123,05	123,01	122,95	123,01	123,035	123,01	123,01	123 —
Fiorino olandese	180,28	180,28	180,25	180,28	180,10	180,30	180,24	180,20	180,28	180,28
Franco belga	13,232	13,232	13,2340	13,232	13,235	13,23	13,231	13,232	13,23	13,23
Franco francese	116,21	116,21	116,19	116,21	116,05	116,20	116,19	116,21	116,21	116,20
Lira sterlina	1416,10	1415,10	1416,90	1416,10	1420,50	1415,40	1416 —	1416,10	1415,10	1415,10
Marco germanico	182,21	182,21	182,18	182,21	182,10	182,20	182,15	182,21	182,21	182,20
Scellino austriaco	25,233	25,233	25,23	25,233	25,20	25,23	25,225	25,233	25,23	25,22
Escudo portoghese	21,685	21,685	21,70	21,685	21,69	21,69	21,6715	21,685	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,164	9,164	9,17	9,164	9,15	9,16	9,1630	9,164	9,16	9,16
Yen giapponese	1,936	1,936	1,9325	1,936	1,93	1,93	1,9322	1,936	1,93	1,93

Media dei titoli del 22 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	90 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,65
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	93,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,625
» 5,50 % » » 1968-83	94,95
» 5,50 % » » 1969-84	98,65
» 6 % » » 1970-85	99,55
» 6 % » » 1971-86	98,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,75
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,475
Dollaro canadese	592,15
Franco svizzero	153,415
Corona danese	84,167
Corona norvegese	88,29
Corona svedese	123,022
Fiorino olandese	180,26
Franco belga	13,231
Franco francese	116,20
Lira sterlina	1415,55
Marco germanico	182,18
Scellino austriaco	25,229
Escudo portoghese	21,678
Peseta spagnola	9,163
Yen giapponese	1,934

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 198/72 e n. 324/72.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-2-1972 al 15-2-1972	dal 16-2-1972 al 29-2-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	5.025	5.025
	06	b. altri	3.775	3.775
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	3.775	3.775
	14	2. superiore a 4 %	4.725	4.725
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	3.150	3.150
	21	2. superiore a 4 %	4.100	4.100
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	24	a. crema di latte	10.369	10.369
	27	b. altri	10.369	10.369
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	21.931	21.931
	34	III. superiore a 45 %	33.894	33.894
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. siero di latte	938	1.250
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	3.750	3.750
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	20.188	25.188
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	21.438	26.438
	18	4. superiore a 29 %	27.550	32.550
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	zero	zero
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	16.438	21.438
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	17.688	22.688
	36	4. superiore a 29 %	23.800	28.800
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiori o uguale all'11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8,9 %	8.481	8.481
	42	2. altri	11.450	11.450
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	21.931	21.931
	50	2. superiore a 45 %	33.894	33.894

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-2-1972 al 15-2-1972	dal 16-2-1972 al 29-2-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750	23.750
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	zero per kg (*f*)	zero per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	164 per kg (*f*)	214 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	238 per kg (*f*)	288 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	zero per kg (*g*)	zero per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	164 per kg (*g*)	214 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	238 per kg (*g*)	288 per kg (*g*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	16.675	16.675
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	219 per kg (*g*)	219 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	339 per kg (*g*)	339 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %	39.875	39.875
	08	B. altro	48.650	48.650
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 130,40 u.c. ed inferiore a 150,15 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375	9.375
	104	bb. altri	9.375	9.375
		2. uguale o superiore a 150,15 u.c.:		
	107	aa. Bergkäse	31.244	31.244
	111	bb. altri	31.244 (*m*)	31.244 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 150,40 u.c. e inferiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375	9.375
	117	beta. altri	9.375	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 178,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	31.244	31.244
	124	beta. altri	31.244 (*m*)	31.244 (*m*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-2-1972 al 15-2-1972	dal 16-2-1972 al 29-2-1972
04.04 (*segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 198,40 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	31.244	31.244
	131	bb. altri	31.244 (*m*)	31.244 (*m*)
	134	II. altri	31.244	31.244
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*) .	40.313 (*p*)	40.313 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	19.394	19.394
	144	II. altri	19.394	19.394
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750	18.750
	151	b. superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	29.925	29.925
	161	2. superiore a 48%	32.081	32.081
	164	b. superiore a 36 %	82.081	82.081
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	167	2. Pecorino	40.313	40.313
	169	3. altri	40.313	40.313
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	20.825	20.825
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	27.100 (*t*)	27.100 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	27.100 (*u*)	27.100 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	27.100 (*v*)	27.100 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*) . .	27.100 (*v*)	27.100 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	27.100	27.100
	182	bb. non nominati	27.100	27.100
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	20.325	20.325
	185	bb. altri	20.325	20.325
	187	2. altri	77.100	77.100

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° 2-1972 al 15-2-1972	dal 16-2-1972 al 29-2-1972
04.04 (*segue*)		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	40.313	40.313
	190	2. Pecorino	40.313	40.313
	191	3. altri	40.313	40.313
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	77.100	77.100
	197	2. non nominati	77.100	77.100
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zucchleri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa Doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C - Lire 2.518,75 per il periodo dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972.

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A - L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B - Lire 2.518,75 per il periodo dal 1° febbraio 1972 al 29 febbraio 1972.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appanzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore: tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 35,90 u.c. (pari a lire 22.437,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 55,90 u.c. (pari a lire 34.937,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 45,90 u.c. (pari a lire 28.687,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania.

(10748)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1972, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 355.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10910)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro consorziale del consorzio di bonifica della « Bassa Lodigiana », in Codogno

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto successivo al registro n. 18, foglio n. 28, il comprensorio del consorzio di bonifica della « Bassa Lodigiana », con sede in Codogno (Milano), è stato ampliato con l'inclusione di una superficie di ha. 209 costituenti il comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario « Altipiano di Castelnuovo Bocca d'Adda » nonchè la soppressione dello stesso consorzio di miglioramento fondiario ed il trasferimento delle sue attribuzioni a quello di consorzio di bonifica.

(10970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle prime cattedre di patologia speciale medica e metodologia clinica e di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, sono vacanti le prime cattedre di patologia speciale medica e metodologia clinica e di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11001)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale zonale di Termoli ad istituire una scuola triennale per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X/19 in data 10 settembre 1972 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale generale zonale di Termoli (Campobasso) è autorizzata ad istituire una scuola triennale per tecnici di laboratorio medico.

(10909)

REGIONE PUGLIA

Variante al piano di zona del comune di Fasano

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 125 in data 12 settembre 1972, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Fasano (Brindisi), di cui alle delibere G. M. 15 settembre 1971, n. 729 e C.C. 25 ottobre 1971, n. 199.

(10944)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1972, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'anno finanziario 1973 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967 e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di 8 borse di studio dell'ammontare di L. 900.000, lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie, comprendenti ciascuna i relativi campi di studio e di ricerca cui i borsisti dovranno dedicarsi:

I. — MATERIE FISICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Fisica nucleare ed alte energie;
2) Fisica degli stati aggregati;
3) Biofisica;
4) Elettronica;
5) Microscopia elettronica;
6) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

II. — MATERIE MICROBIOLOGICHE ED EPIDEMIOLOGICHE (Borse n. 4)

Campi di studio e di ricerca:

1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Micologia;
4) Epidemiologia;
5) Immunologia;
6) Microbiologia degli alimenti;
7) Istologia normale e patologica;
8) Igiene degli alimenti.

III. — MATERIE PARASSITOLOGICHE ED ECOLOGICHE (Borse n. 1)

Campi di studio e di ricerca:

1) Ecologia;
2) Infezioni da protozoi;
3) Infezioni da metazoi;
4) Entomologia medica e lotta contro gli insetti.

IV. — MATERIE VETERINARIE (Borse n. 2)

Campi di studio e di ricerca:

1) Malattie infettive;
2) Igiene degli alimenti di origine animale;
3) Zootecnica e zooculture;
4) Alimentazione animale.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopradette materie, che non possano essere assegnate, andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato, nell'ordine, le più alte votazioni.

Non è consentito concorrere per più di due materie.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino la attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1973; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione, sarà data notizia, mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

Le borse di studio, non possono essere cumulate con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, né con retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dai predetti.

Art. 4.

L'ammontare della borsa di studio concessa, sarà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 5 e dei documenti di cui al successivo art. 14 del presente bando.

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma delle vigenti disposizioni, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 5.

Il borsistá ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese, per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta (in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal suddetto borsista);

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 6.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi universitari nelle materie scientifiche o tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento, connesso con il godimento della borsa;

e) età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata, entro le ore d'ufficio, alla sede dell'Istituto stesso Archivio (viale Regina Elena, 299 00161 Roma), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda anzidetta, si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, farà fede, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa l'inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto, all'arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del territorio ove risiedono.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, deve dichiarare, con chiarezza e precisione, sotto la sua personale responsabilità, quanto segue:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) il campo di studio e di ricerca prescelto, nell'ambito di una delle materie indicate nell'art. 1 del presente bando, cui lo aspirante medesimo intende concorrere; qualora il candidato indichi, erroneamente, più campi di studio e di ricerca, prescelti nell'ambito di una sola o di più materie, non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso, quelli seguenti il primo sia che appartengano alla stessa materia, sia che si riferiscano a materie differenti.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali in luogo del campo di studio e di ricerca, vengano indicate le materie in senso generico.

Nell'eventualità che l'aspirante indichi, erroneamente, nella domanda, in luogo del campo di studio e di ricerca, un programma di ricerche peraltro non richiesto, la commissione dovrà stabilire, ai fini dell'ammissione al concorso dell'aspirante medesimo, se dal predetto programma, possa individuarsi uno dei campi di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, debitamente registrati dalla Corte dei conti, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

7) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

8) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti, sia di impiego pubblico che privato.

In calce alla domanda devono, altresì, risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza o di dimora, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni (quest'ultime dovranno essere prodotte in stampa originale, o dattiloscritte, se provviste di documento attestante l'accettazione per la stampa, o, se prodotto in copia, dovranno essere sottoscritte dall'interessato):

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum* sottoscritto dall'interessato;

c) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I predetti atti, pubblicazioni ed elenco lettere *b*), *d*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi, che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

La domanda di partecipazione al concorso, priva della sottoscrizione dell'aspirante borsista ed i documenti e qualunque atto prodotti dallo stesso, non muniti delle firme all'uopo necessarie, nonchè le copie, foto copie e copie fotografiche degli originali degli stessi, prive dell'autenticazione prescritta dalle vigenti disposizioni, sono da considerarsi nulli e, pertanto, non regolarizzabili.

Art. 9.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 7 e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono le indicazioni precisate, dal n. 1) al n. 6) compreso, nell'art. 7 del presente bando;

3) coloro che, pur avendo prodotto la domanda, non faranno pervenire il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 8, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 7;

4) coloro che non faranno autenticare la firma della domanda, a norma del suindicato art. 7 (l'amministrazione può far regolarizzare, entro un termine perentorio, quelle domande nelle quali, la firma del candidato non sia stata debitamente autenticata).

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e dei mancati adempimenti sopra indicati, fatta eccezione per le domande pervenute fuori termine e per il disposto di cui al n. 3) del presente articolo (in tali casi sarà data semplice comunicazione all'interessato con apposita lettera dell'amministrazione), sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni, che pervenissero all'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, né sarà, infine, consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, qualunque ne sia la causa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante borsista, o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 10.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che, durante il godimento della borsa medesima, non assolvano agli obblighi loro connessi, o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, citata nelle premesse, è dichiarata dal direttore dello Istituto, su proposta motivata dal competente capo dei laboratori, presso cui il borsista medesimo svolge la propria attività.

Il borsista è tenuto a frequentare i laboratori cui sarà assegnato, alla data indicata nella lettera di comunicazione dell'amministrazione.

Quando sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere prorogato per un periodo massimo di giorni venti.

Nel corso del godimento della borsa, potrà essere consentita, per motivi di salute, causa di forza maggiore, gravi motivi di famiglia e matrimonio, una sospensione dell'attività del borsista, per la durata massima di giorni trenta.

Nelle due ipotesi, commi quarto e quinto, viene, rispettivamente, trattenuto in proporzione o per intero, il rateo mensile.

Trascorsi detti periodi, senza che il borsista abbia iniziato o ripreso la propria attività, si fa luogo all'applicazione della decadenza, con provvedimento del direttore.

Nelle more del perfezionamento dei decreti di decadenza per i casi previsti dal presente articolo, le borse di studio già assegnate, si considerano immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero ancora stati corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 11.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata della prescritta documentazione di cui all'art. 8 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti, atti e pubblicazioni allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre amministrazioni ed enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi, per le materie di cui al predetto art. 1 e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la commissione assegnerà al predetto, la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio debba essere al medesimo attribuita.

Le norme del presente bando, trovano integrale applicazione, per ognuna delle due domande prodotte dall'aspirante borsista.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche, per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa.

Art. 13.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° giugno 1973.

Art. 14.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) certificato o estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o di dimora, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

Coloro che abbiano omesso di indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, quanto precisato ai numeri 7) ed 8) dell'art. 7, del presente bando, dovranno, inoltre, produrre istanza in carta libera, diretta al direttore dell'Istituto superiore di sanità, nella quale, nel fare riferimento alla borsa di studio loro assegnata, dovranno dichiarare e sottoscrivere, quanto risulta ai suddetti numeri 7) ed 8), dell'articolo sopra menzionato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati, ovvero sia precisato sugli stessi che sono validi solo nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti e le pubblicazioni di cui all'art. 8, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso, nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Per i candidati esclusi dal concorso, a norma dell'art. 9 del presente decreto, i centoventi giorni decorreranno dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato. Tale lettera sarà inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16.

I candidati dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio, in conformità del disposto dell'art. 10, potranno chiedere la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, di cui al citato art. 8, dopo duecentoquaranta giorni, a partire dalla data di ricezione della lettera di comunicazione dell'amministrazione, del provvedimento adottato, da effettuarsi, secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 17.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1972
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 192

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

Il sottoscritto
nato a (provincia di)
il e residente in
(provincia di) via
n. , c.a.p. tel. chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca , nell'ambito delle materie .

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivi decreti dello stesso Ministro, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 5 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa, contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) di impegnarsi a non usufruire, durante il periodo di godimento della borsa, di altre borse di studio e di altri analoghi assegni o sovvenzioni;

6) di impegnarsi, altresì, a non percepire, durante il periodo di godimento della borsa, stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti sia di impiego pubblico che privato;

7) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data,

(Firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni

N.B. — Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile e, possibilmente, dattiloscritta.

(10917)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità del 13 marzo 1958, n. 296;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1972, che prevede la concessione di borse di studio per veterinari;

Ravvisata l'opportunità di favorire e di incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnico-professionale dei laureati in medicina veterinaria in settori di particolare interesse per il servizio veterinario;

Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di cinque borse di studio riservate ai cittadini italiani laureati in medicina veterinaria che intendono perfezionarsi in una delle discipline di seguito indicate:

1) malattie infettive e diffusive degli animali;

2) ispezione sanitaria degli alimenti di origine animale.

Le borse di studio sono così ripartite:

a) quattro dell'importo di L. 700.000 (settecentomila) ciascuna e per la durata di due mesi da fruirsi presso università od istituti nazionali;

b) una dell'importo di L. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) e per la durata di tre mesi da fruirsi presso università od istituti esteri.

Art. 2.

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale dei servizi veterinari, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, l'esatto domicilio, il possesso della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i loro titoli accademici, scientifici e di carriera nonchè un certificato con i voti riportati nei singoli esami universitari ed

in quello di laurea. Di ogni pubblicazione saranno presentati tre esemplari. I candidati, inoltre, dovranno dichiarare di impegnarsi a frequentare regolarmente l'istituto e gli istituti presso cui aspirano ad essere assegnati, che dovranno indicare nella domanda, o presso cui saranno assegnati a norma del secondo comma del successivo art. 5.

Nella domanda i concorrenti dovranno specificare la disciplina per cui intendono concorrere.

Art. 3.

Una commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto del Ministro, stabilirà, per ciascun gruppo di discipline indicate all'art. 1, la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Le graduatorie verranno compilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli presentati, fra i quali avranno preferenza quelli di diretta attinenza con le specializzazioni scelte dai candidati stessi.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati al concorso sono così fissati: ciascun componente della commissione giudicatrice, formata a norma del successivo art. 4, dispone per la valutazione dei titoli di dieci punti.

Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

a) servizio prestato con nomina conseguita per concorso quale veterinario di Stato o comunale o presso istituti universitari nelle facoltà di medicina veterinaria per concorsi a posti di assistente, o presso gli istituti zooprofilattici sperimentali, o presso l'Istituto superiore di sanità;

b) docenza universitaria in materia attinente alla disciplina cui ci si intende perfezionare;

c) docenza universitaria in materie affini alla disciplina cui ci si intende perfezionare;

d) idoneità conseguite in concorsi preveduti nella precedente lettera *a*);

e) specializzazioni o titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

f) altri incarichi e servizi;

g) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri di massima cui si atterrà nella distribuzione del punteggio a sua disposizione prima di procedere alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà formata:

1) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un suo delegato, presidente;

2) dal direttore di un istituto zooprofilattico, membro;

3) da un docente universitario titolare di cattedra di una facoltà di medicina veterinaria, membro;

4) da un funzionario veterinario del Ministero della sanità con la qualifica non inferiore a veterinario provinciale capo, membro;

5) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membro;

6) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa, in servizio presso la direzione generale dei servizi veterinari, con la qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario.

Ai componenti la commissione saranno corrisposti i gettoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità approva la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e provvede alla dichiarazione dei vincitori, entro il limite del numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna materia.

Il Ministro stabilisce presso quale istituto il vincitore dovrà compiere il periodo di perfezionamento.

Art. 6.

I vincitori delle borse di studio saranno invitati a far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale dei servizi veterinari, nel termine perentorio di giorni trenta dalla notifica dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) diploma originale di laurea in medicina veterinaria o copia autenticata;

c) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata;

d) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio verrà pagata dal Ministero della sanità al borsista in rate mensili posticipate, dietro presentazione di una dichiarazione di regolare frequenza da rilasciarsi dal direttore dell'istituto.

Tale dichiarazione verrà inviata al Ministero della sanità entro il decimo giorno del mese successivo a quello considerato.

Il vincitore della borsa di studio decade dal diritto di fruire dell'importo di essa se non si presenta all'istituto nel termine che verrà stabilito dal Ministero e qualora interrompa per qualsiasi motivo il periodo di perfezionamento.

Alla fine del periodo di studio il borsista è tenuto a presentare una relazione che comprovi la proficua utilizzazione della borsa.

Art. 8.

In caso di rinuncia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro potrà assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

Il periodo di tempo, che il borsista dovrà trascorrere presso l'istituto cui è stato assegnato, e il programma di lavoro saranno concordati tra l'istituto stesso e il Ministero della sanità.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa ed impegnata la somma di lire 4.000.000 (quattromilioni) sul cap. 1286 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1972 per gli scopi di cui al presente decreto.

Al pagamento delle borse di studio verrà provveduto con successivi mandati, emessi a favore dei vincitori, in rate mensili posticipate, allorquando verrà perfezionata la documentazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 386

(10914)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7838 del 16 ottobre 1968 col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1967;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto assessoriale n. 1099 del 7 ottobre 1971; nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Cilona Ina	punti	62,88
2. Patti Gaetana	»	57,93
3. Todero Grazia	»	56,55
4. Alesci Vincenza	»	55,06
5. Leotta Maria	»	54,96
6. Amato Elvira	»	51,01
7. Santaera Concetta	»	50,35
8. Santonocito Teresa	»	49,90
9. Palmisano Francesca	»	49,81
10. Zafonte Maria	»	49,48
11. Monti Elvezia	»	49,27
12. Basile Sebastiana	»	48,96
13. Gemellaro Maria	»	48,74
14. Commendatore Anna	»	48,55
15. Messina Nicolina	»	47,52
16. Loiacono Caterina	»	44,61
17. Muscarella Michelina	»	44,04

18. Montemagno Concetta punti 43,86
19. Quattrocchi Concetta » 42,42
20. Cammarotto Nunzia » 41,33
21. Lo Castro Francesca » 40,96
22. Caponnetto Agata » 40,21
23. Cosentino Rosa » 39,86
24. Scrofani Marianna » 39,47
25. Gagliano Maria » 35,99

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 4 settembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6782 del 4 settembre 1972 col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1967;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 283;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Cilona Ina: Catania 11ª zona (S. Giovanni Galermo);
2) Patti Gaetana: Acireale (Centro);
3) Todero Grazia: Acireale (frazione Guardia);
4) Alesci Vincenza: Caltagirone (Mazzarrone);
5) Leotta Maria: Acicastello;
6) Amato Elvira: Acicatena;
7) Santaera Concetta: San Gregorio;
8) Santonocito Teresa: Valverde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 4 settembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

(10922)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5517/1.18, in data 31 marzo 1972, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970, bandito con decreto numero 7370/1.18 del 27 aprile 1971;

Premesso che il prof. Giuliani Vincenzo, primario medico, componente della predetta commissione giudicatrice, con nota del 31 maggio 1972, ha comunicato che, per motivi di salute, trovasi nell'impossibilità di far parte della commissione stessa;

Vista la nota n. 1099, in data 20 giugno 1972, dell'ordine dei medici chirurgi della provincia di Caserta, con la quale, ad integrazione della terna di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, viene segnalato, in sostituzione del suindicato prof. Giuliani Vincenzo, il nominativo del prof. Eduardo Paggi, primario medico di ruolo dell'ospedale generale di zona di Pozzuoli;

Considerata la necessità di procedere per i suesposti motivi, alla sostituzione, in seno alla suindicata commissione giudicatrice, del prof. Giuliani Vincenzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Paggi Eduardo, primario dell'ospedale di zona di Pozzuoli, sostituisce, nella commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alla premessa, il prof. Giuliani Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 1° agosto 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(10920)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio entrambi in data 26 giugno 1972, prot. n. 560, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei nonchè assegnate le sedi ai concorrenti risultati vincitori del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Chieti al 31 dicembre 1970;

Considerato che, a seguito di rinuncia del dott. Annarumma Giuseppe, si è resa vacante la condotta comunale di Roccaspinalveti;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione della condotta stessa al concorrente che ne ha diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalla rispettiva domanda di partecipazione al concorso;

Viste le risposte pervenute a questo ufficio, in seguito a formale atto di interpello, da parte dei candidati dottori Peli Giannetto, Picchi Giuseppe e Perrone Carmine;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto n. 560, in data 26 giugno 1972, il seguente veterinario è dichiarato vincitore della condotta comunale a fianco indicata:

Perrone Carmine: Roccaspinalveti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e del comune interessato.

Chieti, addì 8 settembre 1972

Il veterinario provinciale: LORETI

(10924)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 1972, n. **10**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 27 *giugno* 1972)

(10651)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - S.